



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
CASA CIRCONDARIALE GENOVA MARASSI

Spett.li Organizzazioni Sindacali

CC Genova Marassi
N.Prot 0001831-SEGR
Genova, 22/01/2021

SAPPE
OSAPP
UIL -PA
SINAPPE
USPP
CISL-FNS
FSA-CNPP
CGIL- F.P./P.P.

Loro Sedi

e,p.c. Al Provveditorato Regionale Amministrazione Penitenziaria
per il Piemonte, la Liguria e la Valle d'Aosta
- Ufficio I - Affari Generali, Personale e Formazione
- Settore Relazioni Sindacali
Torino

Oggetto: riunione del 21.01.2021. Invio verbale e PIL.

Si trasmette, in allegato, il PIL approvato nel corso della riunione del 21 gennaio u.s., condiviso e sottoscritto anche dall'O.S. USPP.

Distinti saluti.

Il Direttore
Dott.ssa Maria Milano



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
DIREZIONE CASA CIRCONDARIALE GENOVA MARASSI

ACCORDO DECENTRATO

- VISTO** l'art. 3 - comma 1, 2 e 3 dell'Accordo Nazionale Quadro per il personale del Corpo di Polizia Penitenziaria, anni 2002/2005, sottoscritto in data 24 marzo 2004, ai sensi dell'art. 3 - comma 7 - del decreto legislativo 12 maggio 1995 n. 195, dell'art. 24 del D.P.R. 18 giugno 2002 n. 164;
- VISTO** il Protocollo d'Intesa Distrettuale (PID) sottoscritto in data 06.03.2020 ed in particolare quanto contenuto negli artt. 4/5/6;
- ATTESA** la necessità, a norma dell'art.17, Il comma del sopracitato PID, di aggiornare il già vigente Protocollo d'Intesa Locale;

si conviene quanto segue

Art. 1) Unità Operative

Sono costituite le Unità Operative secondo le dotazioni organiche indicate dalla tabella allegata. Restano fermi i principi contenuti nell'art. 33 del regolamento di servizio del Corpo di Polizia Penitenziaria.

Art. 2) Competenze delle Unità Operative. Principi generali.

- 1) Ogni Unità Operativa è affidata alla responsabilità di un appartenente al ruolo degli ispettori e solo in caso di carenza di organico di quest'ultimi, del ruolo dei sovrintendenti.
- 2) Ogni Unità Operativa, ha piena autonomia gestionale, nell'ambito del rispetto delle disposizioni normative vigenti nonché delle direttive impartite dalla Direzione e dal Comandante di Reparto.
- 3) Il coordinamento delle Unità Operative è assegnato in prima battuta al Vice Comandante e, per questioni più rilevanti, al Comandante.
- 4) Il coordinatore, nei limiti delle disposizioni normative e delle relative direttive ricevute, predispone i servizi, avvalendosi del personale individuato, gestisce, per la parte di competenza il personale assegnatogli. Il coordinatore risponde direttamente al Comandante della sua attività.
- 5) Il coordinatore può avvalersi per la compilazione dei servizi, per un periodo di 3 anni, di un poliziotto della sua Unità Operativa, individuandolo nel



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
DIREZIONE CASA CIRCONDARIALE GENOVA MARASSI

- rispetto delle pari opportunità secondo le indicazioni dell'art. 13 comma 3 del PIL
- 6) Sarà cura dei responsabili delle Unità Operative individuare, ove non nominato formalmente, il Vice Responsabile che lo sostituirà in caso di assenza e assolverà temporaneamente le sue funzioni.
 - 7) I coordinatori hanno pari dignità. Non sono ammesse ingerenze nella gestione dei coordinatori, da parte di altri coordinatori.
 - 8) Ciascun responsabile organizza la gestione dei servizi del personale ad egli assegnato, sotto le indicazioni generali del Comandante, utilizzando per i singoli incarichi, anche in via non esclusiva, operatori della sua Unità Operativa.
 - 9) Ciascun responsabile provvede affinché ogni appartenente al Corpo a lui assegnato sia in grado di svolgere più mansioni al fine di garantire l'interscambiabilità delle funzioni.
 - 10) E' cura del coordinatore, laddove si dovessero riscontrare delle situazioni di disagio organizzativo, non affrontabili con le risorse ordinarie a disposizione, effettuare segnalazione al Comandante che potrà assumere eccezionalmente anche provvedimenti di integrazione temporanea del personale.
 - 11) Nell'ambito della programmazione mensile i responsabili delle Unità Operative, che saranno impiegati nei turni di sorveglianza generale verranno sostituiti dal vice responsabile o dall'unità più alta in grado presente nell'Unità Operativa.
 - 12) Il servizio è redatto con il programma informatico previsto dal dipartimento ed affisso nei locali siti al piano della "vecchia caserma". Esso è riportato sul Mod. 14, ripartito per singole Unità Operative.
 - 13) Il Comandante o il suo vice può disporre, anche su segnalazione del coordinatore dell'Unità Operativa, saltuariamente o per specifici periodi di tempo predeterminati che il personale addetto ad unità operativa detentiva possa svolgere, per il tempo strettamente necessario, occasionalmente, servizio non a stretto contatto con la popolazione detenuta al fine di limitare le problematiche di *burn out*.
 - 14) Sarà cura della Direzione predisporre quanto stabilito dal protocollo previsto in questo caso dall'Amministrazione Centrale.
 - 15) L'assegnazione del personale alle Unità Operative avviene su disposizione del Comandante, sulla base della carenza organica creatasi

All

per



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
DIREZIONE CASA CIRCONDARIALE GENOVA MARASSI

nonché secondo i criteri dell'art. 21 del Regolamento di servizio del Corpo di Polizia Penitenziaria.

- 16) Ciascun Responsabile di Unità Operative, successivamente alla sua nomina, riceverà una lettera d'incarico con obiettivi prestabiliti e specifici attribuzioni inerenti al settore di competenza.
- 17) Il Comandante può individuare compiti accessori assegnandoli a personale appartenente al ruolo degli ispettori o, in subordine, del ruolo sovrintendenti.
- 18) Gli incarichi di coordinamento/responsabilità delle Unità Operative e quelli connessi a compiti accessori, sono assegnati dal Direttore, su proposta del Comandante, per tre anni prorogabili, eventualmente, per altri tre.

Art. 3)

Turni di servizio. Principi di carattere generale.

L'orario di lavoro dovrà essere funzionale a quello di servizio. L'orario settimanale è di 36 ore.

I turni di servizio del Personale di Polizia Penitenziaria sono organizzati con le seguenti modalità:

1. articolazione su 6 giorni: consiste nell'articolare l'orario di servizio su 6 giorni la settimana per sei ore al giorno;
2. articolazione su turni unici fissi;
3. articolazione su 5 giorni: l'articolazione dell'orario di servizio settimanale su cinque giornate consiste nella previsione che i turni possano essere organizzati osservando i seguenti orari giornalieri:
 - a) 7 ore e 12 minuti al giorno per 5 giorni con riposo compensativo in una giornata della stessa settimana;
 - b) 2 turni di 9 ore e 3 turni di 6 ore per 5 giorni con riposo compensativo in una giornata della stessa settimana;
 - c) prosecuzione dell'orario di servizio per 2 ore oltre il turno ordinario, ovvero 3 turni da 8 ore e 2 turni da 6 ore per 5 giorni con riposo compensativo in una giornata della stessa settimana;
4. orario flessibile: Il Personale del Corpo che occupa posti di servizio non soggetti a rotazione giornaliera ha la possibilità di anticipare o

CC

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
DIREZIONE CASA CIRCONDARIALE GENOVA MARASSI

posticipare l'inizio del turno di servizio fino ad un massimo di un'ora dall'orario previsto;

5. Con riferimento all'art. 7, comma 1 del PID, il turno prestato all'interno del reparto è di regola di 6 ore giornaliera, articolato su 4 quadranti orari;
6. L'articolazione dell'orario deve rispettare la funzionalità minima dell'ufficio/settore di appartenenza del dipendente richiedente e garantire il concordato orario di inizio e chiusura attività dell'ufficio/settore / servizio. In tale caso i riposi devono essere disciplinati in alternanza tra le unità presenti nell'ufficio garantendo la funzionalità dello stesso, salvo diverse richieste da sottoporre all'amministrazione.
7. La turnazione su 3 quadranti è attuata allorché si verificano carenze di organico, nei periodi del piano ferie e per esigenze straordinarie di servizio. Tale turnazione è applicata anche a limitati posti di servizio.
8. In via eccezionale possono essere autorizzati dal Comandante, su richiesta del singolo poliziotto, turni di servizio particolari per limitati periodi di tempo qualora ricorrano motivi di eccezionale gravità o situazioni rilevanti.
9. Tale autorizzazione ha natura provvisoria ed ha durata trimestrale, eventualmente rinnovabile se sussistono comprovati presupposti.

Art. 4)

Articolazione dei turni di servizio (allegati al presente accordo)

1. Il servizio deve essere programmato per un mese con l'indicazione per ogni singolo poliziotto penitenziario dei soli turni e delle giornate - lavorative o di riposo - senza la previsione dei posti di servizio assegnati. La pubblicazione del mod. 14 A è prevista per tre giorni di servizio.
2. Con cadenza mensile alle OO.SS. verrà inviata copia della programmazione mensile e copia delle variazioni verificatesi nel corso del mese.
3. Dopo l'esposizione originaria del servizio - ove si rendesse necessario e nel più breve tempo possibile - potranno essere effettuate variazioni che, apportate le correzioni medesime al modello 14A, dovranno essere comunicate agli interessati, previo apposizione di foglio / notifica al relativo modello 14A.

All

per

[Handwritten signature]



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
DIREZIONE CASA CIRCONDARIALE GENOVA MARASSI

4. In caso di estrema urgenza, le variazioni potranno essere comunicate per le vie brevi agli operatori interessati alla modifica del servizio.
5. Il servizio programmato per il mese successivo dovrà essere esposto nell'apposita bacheca sette giorni prima della fine del mese precedente.
6. Il congedo ordinario e quello straordinario per eventi prevedibili dovrà essere - di regola - chiesto almeno sette giorni prima della data fissata per l'esposizione del servizio programmato mensile, per consentire agli addetti di poter provvedere alle modifiche del servizio, con la supervisione dei rispettivi responsabili delle Unità Operative e del Comandante.
7. Per tutto il personale i turni programmati non potranno essere soggetti a variazioni, fatta eccezione per effettive e motivate esigenze di servizio e per documentate necessità di carattere personale o familiare del dipendente.
8. Le variazioni del servizio a richiesta del dipendente potranno essere adottate, quando il servizio lo consenta, sempre che l'istanza sia debitamente documentata e presentata con almeno tre giorni di anticipo.
9. I riscontri alle richieste di ferie dovranno essere comunicati tempestivamente e comunque in tempo utile, in relazione alle eventuali motivazioni prodotte dal dipendente.
10. Le richieste avanzate dal personale, anche se con congruo anticipo, non dovranno pregiudicare le articolazioni del servizio a danno di altri lavoratori.
11. Per il ruolo degli agenti e assistenti del servizio a turno, al fine di garantire la massima omogeneità di trattamento, si dovranno rispettare le indicazioni che seguono:
 - a) dovranno essere distribuiti equamente i riposi festivi. I riposi non usufruiti, a richiesta del dipendente, dovranno essere recuperati entro il mese successivo, salvo improcrastinabili esigenze di servizio.
 - b) Non potranno essere presentate istanze di esenzione da turni o istanze per eseguire turni particolari, se non per documentate esigenze di famiglia strettamente legate a problemi di salute o di organizzazione della vita privata.
 - c) È prevista la possibilità di cambio turno, con apposita richiesta, da presentare con almeno tre giorni di anticipo, controfirmata da entrambi i richiedenti.

del

per



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
DIREZIONE CASA CIRCONDARIALE GENOVA MARASSI

L'istanza sarà valutata dal responsabile dell'Unità Operativa sempre che ciò non influisca sulla programmazione mensile già predisposta.

Art. 5)

Lavoro straordinario

1. Le prestazioni di lavoro straordinario devono essere connesse a straordinarie esigenze di servizio, seppure nell'ambito della programmazione mensile del servizio stesso.
2. Il lavoro straordinario, di regola, deve essere svolto da coloro che hanno manifestato preventivamente il consenso attraverso richiesta valida fino a revoca scritta.
3. Le prestazioni di lavoro straordinario, in caso di particolari esigenze di servizio, possono essere disposte anche senza il preventivo consenso del dipendente.
4. La competenza è del Direttore, su proposta del Comandante del Reparto, su segnalazione dal coordinatore dell'Unità Operativa o della Sorveglianza Generale dal quale funzionalmente il poliziotto dipende.
Qualora il Direttore non sia presente in sede e sussista l'urgenza, la permanenza in servizio sarà disposta direttamente dal Comandante o dalla Sorveglianza Generale con successiva ratifica del Direttore.
5. Fatto salvo il monte ore complessivo assegnato per ogni anno all'Istituto, il limite individuale per ogni dipendente è fissato in in 41 ore per 10 mesi e 40 per un mese (450 annue).
6. In presenza di obiettive e motivate esigenze di servizio direttamente ed esclusivamente connesse all'ordine e alla sicurezza dell'istituto, il limite mensile è fissato in 60 ore.
7. In tale circostanza, l'autorizzazione dovrà essere rilasciata dal Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria del Piemonte, della Liguria e della Valle D'Aosta. È altresì necessaria relazione di servizio motivata del Comandante del Reparto, con parere del Direttore.
8. Per il personale in servizio presso gli uffici amministrativi e amministrativo/contabili, il limite massimo individuale mensile è fissato nel numero di 20 ore, salvo che l'eccedenza a tale limite sia dovuta ad ore effettuate per motivi legati a compiti istituzionali.

P
Amor



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
DIREZIONE CASA CIRCONDARIALE GENOVA MARASSI

Art. 6)
Turni festivi mensili.

La ripartizione dei riposi domenicali e/o infrasettimanali, deve avvenire con eguaglianza e pari opportunità fra tutto il personale della stessa unità operativa.

Art. 7)
Turni notturni mensili.

1. Tutto il personale, suddiviso per singola qualifica, potrà effettuare sino e non oltre i 6 turni notturni mensili previsti dall'AQ. Nazionale
2. Turni notturni eccedenti il limite indicato dovranno essere ripartiti per l'effettuazione fra tutto il personale delle Unità Operative. Il personale addetto alle cariche fisse, se è necessario, effettuerà un turno mensile.
3. Eventuali disponibilità a superare i suddetti limiti saranno tenute in considerazione esclusivamente a richiesta degli interessati, adeguatamente motivate e per periodi di tempo limitati al fine di salvaguardare il benessere psico fisico del personale stesso.
4. Al servizio notturno dovrà, preferibilmente, seguire il riposo settimanale.
5. Il personale di polizia penitenziaria che abbia superato il cinquantesimo anno di età, o che abbia oltre trenta anni di servizi è esentato, a sua richiesta, dalle turnazioni notturne nell'ambito dei servizi di vigilanza ed osservazione dei detenuti di cui all' art. 42 del D.P.R 15 febbraio 1999, n.82 e dal servizio notturno di servizi di vigilanza armata, salvo inderogabili e comprovate esigenze di servizio.
6. Il principio da salvaguardarsi per il personale con più di 50 anni di età o con più di 30 di servizio, per i turni notturni da svolgersi nei posti di servizio non compresi all'art.42 D.P.R. 15 febbraio 1999 n.82, è quello previsto all'art. 11 c.2 e c.3 del PID.

M

Amor

Amor

per



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
DIREZIONE CASA CIRCONDARIALE GENOVA MARASSI

Art. 8)

Cariche fisse.

1. Il personale appartenente alle cariche fisse contribuirà ad un turno mensile pomeridiano o notturno o pomeridiano/festivo, secondo comprovate necessità.

Art. 9)

Turni serali.

Non potranno essere espletati più di otto turni serali mensili, salvo che non vi sia una motivata richiesta del dipendente.

Art. 10)

Turni di riposo compensativo

E' facoltà del dipendente chiedere turni di riposo compensativo, in luogo del pagamento delle prestazioni straordinarie rese su base mensile anche se remunerabili in ragione degli stanziamenti.

Il riposo compensativo deve essere concesso nel giorno indicato dal dipendente.

Quanto ostino esigenze di servizio, adeguatamente motivate per iscritto, l'Amministrazione concorderà con l'interessato la fruizione in un'altra data.

Tenuto conto delle esigenze di servizio e della richiesta del dipendente, il riposo compensativo, deve essere fruito entro 2 mesi da quello in cui le prestazioni sono state effettuate.

Salvo diversa richiesta del dipendente, qualora obbiettive esigenze impongano che il dipendente sia chiamato a prestare servizio in giornata festiva, ad esso spetta l'attribuzione di un riposo compensativo da effettuare in giornata festiva.

Art. 11)

Congedo ordinario.

1. Entro il 15 aprile di ogni anno dovranno pervenire le istanze di richiesta congedo ordinario per il periodo estivo (dal 15 giugno al 15 settembre) per un periodo di 20 giorni lavorativi, esclusi i festivi compresi nel periodo di ferie richieste. Per il personale con più di 25 anni di servizio il numero di giorni di congedo richiedibili - per il



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
DIREZIONE CASA CIRCONDARIALE GENOVA MARASSI

periodo estivo - è di 25 giorni (esclusi i festivi compresi nel periodo di ferie richieste)

Entro il 15 ottobre di ogni anno dovranno pervenire le istanze di richiesta per il congedo ordinario natalizio e entro i quarantacinque giorni precedenti alla festività, per il congedo pasquale. Il dipendente potrà richiedere esclusivamente per le ferie natalizie solo un periodo coincidente con il Natale o con il Capodanno e per le ferie pasquali un periodo coincidente con Pasqua o con la festività del 1° Maggio.

2. I responsabili delle Unità Operative curano la fattibilità del piano ferie, con il coordinamento del Comandante, anche rimodulando in accordo con il singolo dipendente i periodi richiesti al fine di contemperare le esigenze di quest'ultimo con quelle dell'amministrazione.
3. Solo nel caso in cui non si raggiunga una pianificazione delle ferie che permetta di contemperare le esigenze del servizio con quelle personali, le OO.SS. saranno tempestivamente convocate per definire congiuntamente diversi criteri organizzativi.

Art. 12)

Turni di reperibilità

I turni di reperibilità, previsti dall' articolo 8, comma 1, D.P.R 31 Luglio 1995, n.395, dall' articolo 7 del D.P.R del 10 Maggio 1996, n 35, dall' articolo 10 del D.P.R 16 Marzo 1999, n.254, tenuto conto delle modalità di cui all' art.24 comma 5 - lettera h), del D.P.R 18 Giugno 2002, n. 164, sono disposti per le esigenze degli Istituti e servizi dell'Amministrazione penitenziaria e della Giustizia Minorile, per compensare la presenza qualificata ai sensi dell'art. 15 del D.P.R 164/2002.

I turni di reperibilità sono stabiliti per fronteggiare improvvise esigenze legate al mantenimento dell'ordine, della disciplina e della sicurezza degli Istituti, ovvero per esigenze di funzionalità istituzionali in relazione ai seguenti criteri generali:

- a) - volontarietà;
- b) - rotazione;
- c) - specifica esperienza professionale nel servizio da garantire.

Il numero dei turni di reperibilità che giornalmente può essere disposto per le esigenze degli Istituti e servizi dell'Amministrazione non può eccedere l'uno per cento della forza presente di ciascun Provveditorato Regionale e di ciascun Centro per la Giustizia Minorile.

I Provveditorati Regionali ed i Direttori dei Centri per la Giustizia Minorile, previa informazione preventiva alle Organizzazioni Sindacali, assegnano, in ambito circoscrizionale, a ciascun Istituto Penitenziario il numero dei turni mensili di reperibilità.

Ciascun dipendente, ad esclusione del Comandante di Reparto o chi ne assuma le funzioni, non può effettuare più di un turno mensile di reperibilità.



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
DIREZIONE CASA CIRCONDARIALE GENOVA MARASSI

I turni di reperibilità non possono coincidere con le giornate di riposo e di congedo.

La durata del turno di reperibilità è pari a quella del turno ordinario di servizio giornaliero.

I turni di reperibilità, disposti dal Comandante di Reparto approvati dal Direttore dell'Istituto, debbono risultare nel foglio di servizio di cui all' art. 30, comma 2, del D.P.R 15 febbraio 1999.n.82.

Il personale che assicura il turno di reperibilità deve raggiungere, quando richiesto, il posto di servizio nel più breve tempo possibile e, comunque, entro un'ora dalla chiamata.

In caso di effettivo impiego in servizio sarà corrisposto, dal momento in cui il dipendente raggiunge l'istituto, il compenso per il lavoro straordinario.

Il turno di reperibilità verrà comunicato al personale 3 giorni in anticipo rispetto alla data del turno di espletamento, rispettando i tempi per la pubblicazione del Mod. 14A e comparirà sullo stesso.

Salvo diversa richiesta del dipendente, il turno precedente a quello previsto come turno di reperibilità dovrà essere un turno mattinale mentre il turno per il giorno successivo dovrà essere un turno serale.

Qualora il dipendente richieda il cambio turno egli dovrà assumere anche il turno di reperibilità eventualmente previsto.

Art. 13)

Rotazione posti di servizio - Mobilità

1. Per la copertura dei posti di servizio di seguito indicati, resisi vacanti o comunque da avvicendare, si ricorre allo strumento dell'interpello con i criteri previsti dal Titolo V, Art. 15 e 16 del PID citato in premessa. Tutti gli interpelli, ad eccezione del posto di servizio "addetto matricola", ex art. 15, commi 3 e 4 del PID, sono emananti per incarichi a tempo determinato e saranno indetti almeno tre mesi prima della scadenza naturale.



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
DIREZIONE CASA CIRCONDARIALE GENOVA MARASSI

Incarico	Durata anni	Aliquota fissa per continuità	Dotazione organica	Ruoli		
Addetto MOF	3	2	4	Ag/Ass		
Addetto cucina detenuti	3	1	3	Ag/Ass		
Addetto spaccio	3	1	3	Ag/Ass		
Addetto sopravvitto	3	2	4	Ag/Ass		
Addetto caserma e magazzino vestiario	3	Affiancamento*	1	Ag/Ass		
Addetto conti correnti	3	1	3	Ag/Ass		
Addetto segreteria	3	2	6	Ag/Ass		
Addetto ragioneria	3	Affiancamento*	4	Ag/Ass		
				1	S	A
Addetto Matricola	-	-	20	1	2	17
Addetto casellario	3	1	2	Ag/Ass		
Addetto ufficio avvocati	3	Affiancamento*	1	Ag/Ass		
Addetto servizio postale	3	1	3	Ag/Ass		
Addetto trattamento	3	Affiancamento*	1	Ag/Ass		
				1	S	A
Ufficio servizi centrale	3	1/affiancamento *	1			1
Gestione Lavoranti	3	1/affiancamento *	1		1	
Addetti Videoconferenze	2	1/affiancamento*	3	1 ¹	2	-

2. Dove è prevista l'aliquota per la continuità si intende il numero minimo di unità "esperte" che devono rimanere nel servizio per un bimestre affiancando l'unità vincitrice di interpello.

Nei posti di servizio ove è previsto l'interpello, non è possibile l'interscambiabilità tra i posti di servizio

*Per affiancamento si intende un periodo massimo di 60gg.

3. Per la copertura dei posti di servizio di seguito indicati, resisi vacanti o comunque da avvicendare, si ricorre allo strumento della disponibilità adottando criteri di rotazione e rispetto delle pari opportunità tra tutto il personale di Polizia Penitenziaria, che avrà manifestato la propria intenzione a prestarvi servizio. Per quanto attiene all'ufficio Comando la richiesta di

¹ Incarico fiduciario a norma dell'art. 2 punto 17 del presente P.11



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
DIREZIONE CASA CIRCONDARIALE GENOVA MARASSI

disponibilità sarà diretta a tutto il personale del reparto. Per gli altri posti di servizio della tabella sottostante le disponibilità dovranno provenire solo dal personale dell'unità operativa dell'incarico vacante o da avvicendare. Il personale di Polizia Penitenziaria sarà avvisato della possibilità di poter accedere ai posti di servizio sotto elencati, con apposito avviso, che sarà affisso in bacheca per almeno 15 giorni, dandone informazione alla OO.SS..

Incarico	Durata anni	Aliquota fissa per continuità	Dotazione organica	Ruoli		
				I	S	A
Ufficio Comando	3	1	4	1	1	2
Addetto Uff. Servizi U.O.	3	1	1 per U.O.	Ag/Ass		
Rilascio Colloqui	3	1	5*	Ag/Ass.		
Addetto telefonate detenuti	3	affiancamento	2**	Ag/Ass.		
Ruota Pranzi	3	1	3*	Ag/Ass.		
Addetto aule scuola	3	1	1	Ag/Ass.		

* resta inteso che quotidianamente saranno utilizzate 2 unità al rilascio ed 1 alla ruota pranzi

** resta inteso che quotidianamente sarà utilizzata 1 unità

4. In relazione all'art. 14 del P.I.D., comunque richiamate le tabelle di cui a precedenti punti 1 e 3 dell'articolo, si elencano i posti di servizio che non possono prevedere l'impiego in modo indifferenziato dal punto di vista del genere:

Incarico	Dotazione organica
Addetto MOF	4
Addetto cucina detenuti	3
Addetto aule scuola	1
Servizio Postale	3
Ruota pranzi	3



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
DIREZIONE CASA CIRCONDARIALE GENOVA MARASSI

Addetto sopravvitto	4
Addetto caserma e magazzino vestiario	1
Addetto casellario	2
Addetto ufficio avvocati	1
Addetto telefonate detenuti	2

5. Sulla base di quanto previsto dal comma precedente, individuati i posti di servizio ove non è impiegabile il personale in modo indifferenziato, segue la tabella con cui si provvede a individuare i posti di servizio ove è impiegabile il personale in modo indifferenziato:

Incarico	Dotazione organica
Ufficio Comando	4
Rilascio Colloqui	5
Addetto spaccio	3
Addetto conti correnti	3
Addetto segreteria	6
Addetto ragioneria	4
Addetto Matricola	20
Addetto trattamento	1
Ufficio Servizi Centrale	1
Totale	47

6. Sulla base della quota totale dei posti di servizio, considerata l'aliquota da destinarsi esclusivamente al posto di servizio del rilascio colloqui in numero non inferiore a tre, decurtate le unità appartenenti al ruolo ispettori e/o sovrintendenti, viene calcolata, sulla base dell'organico previsto per la CC di Genova Marassi, la percentuale di riserva per il personale femminile:

Organico previsto	14
Riserva colloqui	- 3
Ispettori	- 2
Sovrintendenti	- 1
Totale	8



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
DIREZIONE CASA CIRCONDARIALE GENOVA MARASSI

Incarico	Dotazione organica	% PPF
Ufficio Comando	4	1
Addetto spaccio	3	1
Addetto conti correnti	3	1
Addetto segreteria	6	1
Addetto ragioneria	4	1
Matricola	20	1
Addetto trattamento	1	1
Ufficio Servizi Centrale	1	1
Totale	44	8
Percentuale	100%	18%

7. In caso di sostituzione programmata per trasferimento o pensionamento, per i posti di servizio di cui al comma 1 del presente articolo la Direzione procederà a sostituire il titolare attingendo dalla graduatoria dell'interpello se ancora valida, in caso contrario, verrà bandito nuovo interpello entro un tempo utile per garantire il periodo di affiancamento.

8. In caso di assenza superiore a 30 giorni dell'unità vincitrice di interpello per i posti di servizio previsti al comma 1 del presente articolo, la Direzione provvede alla sostituzione temporanea del medesimo attingendo alla graduatoria dell'interpello se ancora valida, in caso contrario, la Direzione provvede con mobilità temporanea d'urgenza di cui al punto 12. Al rientro del titolare, il personale di Polizia Penitenziaria sostitutivo, sarà riassegnato al posto di servizio ricoperto in precedenza.

8. bis Nel caso in cui il poliziotto, assegnatario di posto ad interpello o a disponibilità, indicati all'art. 13 comma 1 e comma 3 del PIL, sia assente dal servizio per un periodo superiore a 30gg, (periodo in cui è compresa l'astensione per maternità obbligatoria), o per frequentare corsi di formazione organizzati dall'amministrazione per un periodo superiore a 30 giorni, sarà sostituito con personale utilmente posto in graduatoria e nel caso di impossibilità di attingere alla stessa, la direzione indirà interpello/disponibilità provvisorio/a per sostituzione, con i criteri fissati dall'art. 16 del P.I.D..

Nelle more della conclusione dell'interpello/disponibilità provvisorio/a, il posto sarà assegnato ai sensi del comma 12 del presente articolo.

Il poliziotto al suo rientro in sede sarà assegnato nuovamente nel posto di servizio precedentemente occupato, salvo i casi di cui all'art. 13 comma 9 del PIL (passaggio di grado o ruolo)



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
DIREZIONE CASA CIRCONDARIALE GENOVA MARASSI

Qualora il posto di servizio si renda disponibile per qualsiasi motivo, sarà bandito interpello con i criteri fissati dall'art. 16 del PID.

9. Il vincitore d'interpello (o di disponibilità) in sede locale, qualora transiti ad altro ruolo, dovrà essere sostituito da altra unità previo nuovo interpello.
10. In casi di distacchi superiori ai tre mesi e di assenze superiori a n.5 mesi, diverse dalla malattia, dalla maternità, e ad esclusione di quanto previsto dall'art. 7 del D.P.R. 16 marzo 1999, il titolare decade dall'incarico. La Direzione procederà a sostituire il titolare attingendo alla graduatoria dell'interpello se ancora valida, in caso contrario, provvede ad indire interpello (per i posti di servizio di cui al comma 1) o avviso di disponibilità (per i posti di servizio di cui al comma 3) dandone informazione alle OO.SS.
11. L'avviso di disponibilità per i posti di servizio previsti al comma 2 del presente articolo dovrà essere bandito almeno 3 mesi prima della scadenza programmata della fuori uscita dell'unità prevista.
12. E' fatta salva la possibilità per la direzione di agire con assegnazioni temporanee di massimo 30 giorni nei casi non disciplinati dai punti 7/8/9 e 10 del presente articolo.
13. Per quanto attiene agli incarichi del personale appartenente al ruolo degli ispettori la rotazione è triennale ed è disposta con provvedimento del Direttore su proposta del Comandante.
14. Gli incarichi potranno essere rinnovati, anche singolarmente, esclusivamente per un ulteriore triennio per motivate ragioni su proposta del Comandante e disposte con provvedimento del Direttore.
15. Le procedure di mobilità dei posti di servizio di cui al comma 1, saranno espletati secondo i criteri previsti dall'art.16 del P.I.D.
16. Fermo restando quanto previsto all'art. 2 comma 15, il personale può richiedere di transitare in altra unità operativa, presentando l'istanza entro il 30 settembre di ogni anno. In ogni caso il comandante assegnerà il personale tenendo conto delle qualifiche possedute al fine di equilibrarne la presenza nelle diverse unità operative, soprattutto in relazione alle funzioni di "preposto".



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
DIREZIONE CASA CIRCONDARIALE GENOVA MARASSI

Art. 14)
Formazione

La direzione s'impegna a presentare annualmente un piano di formazione e informazione interno alle organizzazioni sindacali.

Art. 15)
Benessere del personale.

1. E' intendimento delle parti avviare una sempre più pregnante politica di gestione del personale che tenga presente il benessere del personale inteso nella più ampia accezione.
2. La parte pubblica s'impegna ad incontrare annualmente le OO.SS. e a promuovere incontri in particolar modo relativi all'andamento della mensa obbligatoria di servizio e dello spaccio.

Art. 16)
Norme conclusive.

1. Il presente accordo può essere oggetto di confronto dopo 12 mesi di attuazione, salvo diverse esigenze organizzative manifestate dalle parti.
2. Trascorso tale periodo, le parti s'incontreranno al fine di effettuare la ricognizione dell'organizzazione con facoltà di apportare, secondo le disposizioni normative vigenti, gli eventuali correttivi.
3. E' fatta salva la possibilità di apportare modifiche organizzative che rispondano alla maggiore funzionalità dei servizi e alla salvaguardia dei diritti fondamentali del personale, laddove si riscontri la necessità e l'urgenza. La direzione, in tal caso, informerà tempestivamente la parte sindacale.
4. E' fatta salva la possibilità alle parti del presente accordo di richiedere, al di là delle verifiche programmate, un incontro vertente su uno degli argomenti compresi nell'articolato. La richiesta dovrà essere dettagliatamente motivata.
5. Le parti s'impegnano, anche su argomenti non strettamente sottoposti a contrattazione, ad esaminare congiuntamente materie ritenute strategiche per la gestione del personale, condividendo che la condizione lavorativa del poliziotto penitenziario richiede un costante aggiornamento rispetto alle variabili di contesto in continua evoluzione.



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
DIREZIONE CASA CIRCONDARIALE GENOVA MARASSI

- 6. Ogni previsione contraria o in contrasto con le disposizioni contenute nel presente articolato s'intende abrogata.

Letto, firmato e sottoscritto

Genova, 21 gennaio 2021

Il Direttore

G. Marassi

SAPPE

[Signature] Colombo Vincenzo

OSAPP

UILPA-PP

SINAPPE

astenuto

CISL-FNS

[Signature] Ottavio Mazzucchi

USPP

[Signature] (GUIDO PREGNOLATO)

FSA-CNPP

[Signature] (RISPOLI BIANLUCA)

CGIL FP/PP

[Signature] BDD-ANGELI